



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – Fax: 0564/816213
email: ucportosantostefano@mit.gov.it – PEC: cp-portosantostefano@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 171/ 2018

DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI PORTUALI

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

- VISTO** l'art.16 della Legge 28/01/1994 n°84 dal titolo “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 585 in data 31/03/1995 dal titolo “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazione per l’esercizio di attività portuali”;
- VISTO** il decreto dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 in data 06/02/2001 dal titolo “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei Servizi Portuali, ai sensi dell’art.16 della L.84/1994”;
- VISTA** la Circolare Dem. 3/1940 in data 31.07.2001 dell’Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- CONSIDERATO** il Dp. n. M_INF-PORTI/10514 in data 22.10.2014, col quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne – ha fornito taluni chiarimenti circa la corretta individuazione delle operazioni identificabili come Servizi Portuali, tra cui il carico di provviste, vettovagliamento ed altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi;
- VISTA** la propria ordinanza n. 174/2008 e ss.mm.ii. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, con cui è stata regolamentata la materia relativa alla disciplina delle attività marittime e portuali nel porto medesimo;

VISTA	la propria ordinanza n. 170/2014 e ss.mm.ii. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, con cui è stata regolamentata la materia relativa alla disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Talamone;
SENTITA	la Commissione Consultiva Locale per il Porto di Porto Santo Stefano e Talamone, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella seduta del 10 novembre 2018;
RITENUTO	necessario emanare disposizioni regolamentari sui Servizi ed Operazioni Portuali così come individuati dall'art. 16 della Legge 84/1994;
VISTO	l'art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
DATO ATTO	che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della vigente normativa in materia;

ORDINA

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

<u>Legge:</u>	la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni
<u>Delimitazione territoriale:</u>	le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Piano Regolatore Portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento di operazioni portuali dei porti individuati dalla presente Ordinanza;
<u>Operazioni portuali:</u>	il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
<u>merci e ogni altro materiale:</u>	prodotti o beni economici che trasporta la nave in virtù di un contratto di trasporto o nolo, documentato da un formulario di <i>voyage charter</i> o da una polizza di carico, ed assicurati ai sensi dell'art. 516 Cod. Nav.
<u>Ciclo delle Operazioni Portuali:</u>	l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art.16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra, o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.132 del 6 febbraio 2001);

Servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

Impresa portuale: il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art.16 della legge, operazioni portuali;

Impresa portuale concessionaria: l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

Impresa di servizi portuali: il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali;

Autorizzazione:

- 1) l'atto rilasciato dall'Autorità Marittima in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n.585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a) per conto terzi a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine, ovvero delle navi mercantili che scalano il porto o la rada nelle aree di cui alla "delimitazione territoriale";
 - b) per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate;
- 2) l'atto rilasciato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art.18 della legge ed in conformità al D.M. 31 marzo 1995, n.585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali:
 - a) per conto terzi a favore degli utenti e dei vettori in genere;
 - b) per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone;
- 3) l'atto rilasciato dall'Autorità Marittima al vettore marittimo o compagnia di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni e servizi portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n.585;
- 4) l'atto rilasciato dall'Autorità Marittima alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nella presente Ordinanza e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali adibite a scopo commerciale dei porti di Porto Santo Stefano e Talamone, come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 3 OPERAZIONI PORTUALI

Le "operazioni portuali" così come definite all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 sono organizzate e gestite da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., ovvero da imprese portuali, responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale Regionale, dell'esecuzione delle stesse.

L'esecuzione delle predette operazioni portuali e, più in generale del "ciclo delle operazioni portuali" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria, o impresa portuale autorizzata, e periodicamente aggiornato e verificato.

Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi delle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.

E' fatto divieto di svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati, in concessione o con autorizzazione, dall'Autorità Portuale Regionale.

ARTICOLO 4 SERVIZI PORTUALI

Nei Porti di Porto Santo Stefano e Talamone sono individuati, quali Servizi Portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994, le seguenti attività:

- a) **Servizi di assistenza alle merci** (attività amministrativa/operativa finalizzata a verificare/attestare qualità, quantità, stato e peso delle merci, anche mediante l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni forma di assistenza amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo):
1. **Pesatura e misurazione merci** (misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata o in uscita dal porto di Porto Santo Stefano e Talamone);
 2. **Spuntatura, conteggio merci e relativo conteggio merceologico** (registrazione delle merci movimentate in ambito portuale con l'individuazione del quantitativo e relativa tipologia merceologica. Predisposizione della documentazione relativa alla merce. Attività di controllo della merce diretta a verificare che sia esente da vizi o difetti);
 3. **Ricondizionamento merci** (attività diretta a migliorare le condizioni della merce prima della consegna. Attività di rinforzo e rifacimento degli imballaggi delle merci);
 4. **Riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori.**

5. Fardaggio merce (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce)

- b) Servizi di assistenza in banchina** (attività operativa finalizzata al trasferimento della merce tra i segmenti di operazioni portuali e/o alla preparazione di aree portuali al fine di assicurare celerità e snellezza al carico/scarico della nave e/o al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa):
- 1. Servizio di vigilanza e custodia della merce** (attività svolta da personale munito di apposite qualifiche, mirante a prevenire il rischio di danneggiamenti o sottrazioni delle attrezzature, dei mezzi e della merce soggetta alle operazioni portuali);
 - 2. Uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nei porti;**
 - 3. Assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili adeguate dotazioni strumentali;**
 - 4. Incolonnamento veicoli** (attività finalizzata alla preparazione dei veicoli per il successivo imbarco su unità adibite al trasporto degli stessi).
 - 5. Pulizia banchina al termine delle operazioni portuali;**
- c) Attacco e stacco manichette per navi cisterna** (attività di collegamento dei dispositivi terminali della condotta adibita alla movimentazione di idrocarburi con le strutture della nave cd. manifolds).
- d) Trasporto e fornitura acqua potabile ed industriale alle unità mercantili a mezzo autobotti** (quando essa non sia destinata al consumo diretto a bordo delle navi).

ARTICOLO 5

ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI

L'esercizio in conto proprio o di terzi delle attività di cui all'art. 3, è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Le imprese autorizzate sono tenute al versamento di un canone annuale, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria o assegno circolare, di valore non inferiore ad una annualità del canone fisso. Parimenti, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili è determinato dalla medesima Autorità, valutato il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico e sentita la Commissione Consultiva Locale, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici.

L'importo del canone annuale, nonché il numero di autorizzazioni rilasciabili è pubblicizzato mediante l'emanazione di apposito provvedimento disponibile all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI

L'esercizio in conto proprio o di terzi delle attività di cui all'art. 4, è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Le imprese autorizzate sono tenute al versamento di un canone annuale, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria, polizza assicurativa o assegno circolare, di valore non inferiore ad una annualità del canone fisso. Parimenti, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili è determinato dalla medesima Autorità, valutato il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico e sentita la Commissione Consultiva Locale, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici.

L'importo del canone annuale, nonché il numero di autorizzazioni rilasciabili, è pubblicizzato mediante l'emanazione di apposito provvedimento disponibile all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone annuo da versare per l'esercizio di operazioni portuali verrà determinato secondo i criteri di seguito indicati: canone base (Lire 5.000.000 = € 2582,28) maggiorato di una quota dello 0,01% del fatturato della singola impresa relativo al / ai servizio/i espletato/i. Per fatturati inferiori a € 75.000 si applica solo il canone base.

Il canone annuo da versare per l'esercizio di ogni servizio portuale verrà determinato secondo i criteri di seguito indicati: canone base (determinato in funzione dei traffici portuali) maggiorato di una quota dello 0,01% del fatturato della singola impresa relativo al / ai servizio/i espletato/i. Per fatturati inferiori a € 75.000 si applica il solo canone base.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.

L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Marittima copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Marittima, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.

Per le ipotesi di autoproduzione l'importo del canone verrà fissato in via forfettaria.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI

Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni portuali devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano istanza in bollo secondo il modello in allegato 1 entro il termine perentorio del 01 dicembre di ogni anno.

All'istanza deve essere allegata la documentazione richiesta all'art.3 del D.M. 31 marzo 1995, n.585, così come elencata nel modello in allegato 1.

ARTICOLO 9

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI

Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi portuali devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano istanza in bollo secondo il modello in allegato 2 entro il termine perentorio del 01 dicembre di ogni anno.

All'istanza deve essere allegato, così come elencata nel modello in allegato 2:

- a) Certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
- b) Certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
- c) Elenco completo dei dati anagrafici dei amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
- d) Organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/ o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CC.N.L. applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo / retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui dal comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84 / 94;
- e) Indicazione delle tariffe massime saranno praticate per i servizi da autorizzare;
- f) Elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzatura di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
- g) Polizza assicurativa da assicurarsi con primaria compagnia assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi ;

- h) Dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e della Legge 30 giugno 2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1989 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
- i) Dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Marittima ed a fornire le garanzie fideiussorie dalle stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
- j) Ogni altro elemento che l'Autorità Marittima riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.

ARTICOLO 10

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DI RINNOVO

In applicazione di quanto disposto dall'art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n.132, le istanze devono essere presentate entro il 1 dicembre di ogni anno.

Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2019, le istanze devono essere presentate entro 90 giorni dall'affissione del presente decreto.

Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ARTICOLO 11

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Sulla base della documentazione inoltrata, l'Autorità Marittima verificherà la sussistenza, in capo all'istante, dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per l'espletamento del servizio richiesto.

L'eventuale rilascio dell'autorizzazione sarà condizionato dalla presentazione di:

- 1) Contratto assicurativo che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali. Il massimale verrà imposto dall'Autorità Marittima in base alle attività autorizzate.
- 2) Documento di Sicurezza ai sensi degli artt.4 L.272/1999 e D.lgs. 81/2008;
- 3) Versamento del canone e della cauzione (o altra idonea garanzia).

L'autorizzazione conterrà le prescrizioni condizionanti la validità della stessa individuate secondo le singole fattispecie ed, in ogni caso, quelle relative a :

1. Osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori;
2. Impiego, durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, del personale dipendente indicato in organigramma e munito delle conoscenze ed abilitazioni tecnico -professionali necessari per il disimpegno delle mansioni affidate;
3. Rispetto del tariffario comunicato all'Autorità Marittima;

4. Mantenimento della capacità tecnico-organizzativa al livello esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 12

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 febbraio 2001, n.132

Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato Decreto n. 132 del 2001.

ARTICOLO 13

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.

La decadenza dell'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:

- a) Perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- b) Omesso pagamento del canone annuale;
- c) Abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- d) Applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
- e) Inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Marittima, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Autorità Marittima ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 14

RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

L'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali non pone in capo alle Società autorizzate alcun diritto di occupazione di aree portuali o specchi acquei, né all'utilizzo di tratti di banchina per l'ormeggio di mezzi nautici, se non specificatamente autorizzata dall'Autorità Portuale Regionale.

Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.

Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale Regionale e l'Autorità Marittima da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

ARTICOLO 15

AUTOPRODUZIONE

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle Imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/94.

Previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 2, i citati Servizi e Operazioni possono essere autoprodotti anche dalle navi che operano in regime di self – handling.

In tale ultimo caso il numero delle autorizzazioni rilasciate non rientra nel numero massimo di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.

Il canone per l'espletamento delle operazioni e/o dei relativi servizi portuali, in regime di autoproduzione (art. 8, punto 5 del Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/03/1995, n. 585), è determinato nella ventiquattresima parte (1/24) del canone dovuto da un'impresa portuale, autorizzata ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94, per una intera annualità.

La somma dovuta, come precedentemente determinata, non è da considerarsi suscettibile di variazioni in base alla tipologia di merce movimentata o servizio espletato.

L'istante, all'atto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione, deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 comma 4 e 5 del D.M. n. 585 in data 31/03/1995.

Il periodo di validità dell'autorizzazione, per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali in regime di autoproduzione, è fissato in un anno, eventualmente prorogabile ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, valutate eventuali esigenze contingenti.

ARTICOLO 16

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI INDIVIDUATI

L'Autorità Marittima procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.

Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie, fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile della Commissione Consultiva.

ARTICOLO 17

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- Le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- I servizi di interesse generale quali individuali nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- I servizi tecnico- nautici di cui all'art.14, comma 1 bis, della legge. 84;
- Le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/ riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatarî);
- Le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- Le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia espressamente alla L.84/1994 e s.m.i., al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/03/1995, n. 585 ed al D.M. 06/02/2001 n°132.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "*ordinanze - avvisi*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano .

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione di norme speciali in materia.

Porto Santo Stefano, 24/11/2018.

f.to IL COMANDANTE
T.V.(CP)Pier Francesco DALLE LUCHE

**ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI OPERAZIONI PORTUALI (ART. 16 L. 84/94) NEL PORTO DI**

(Da presentarsi su carta intestata della società)

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Via G. Civini, 2
58049 – Porto Santo Stefano (GR)

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali.

Il/la sottoscritto _____
Nato/a a _____ residente a _____
in via/piazza _____
in qualità di _____ della società/impresa individuale
_____ avente sede a _____ in
via/piazza _____ p. iva/cod. fiscale
_____ tel. _____
fax _____ e-mail _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____

chiede

l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali in conto terzi/proprio fino al _____
(articolo 16, comma 6, Legge 84/94 "L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi all'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima")

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

dichiara

- che la società ha esperito le procedure informative e proceduto alla comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano dei dati personali contenuti

nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio della autorizzazione richiesta, sulla base dei disposti del D.L.vo N. 196/2003;

– di aver svolto negli ultimi tre anni l'attività di _____;

– ☐ l'esistenza ☐ l'inesistenza

di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 ovvero concessionarie ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Detti rapporti rilevano ai fini di quanto imposto dalla Legge all'Autorità di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate (nel caso di esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre società specificare quali);

– che l'impresa una volta ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali:

- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze e i Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima;
- non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'art. 17 della legge secondo le modalità e consistenze, eventualmente, determinate dall'Autorità Marittima;
- si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima (come ad es. cassa integrazione, contratti di solidarietà, modifica della compagine sociale, variazione della ripartizione delle quote societarie, modifica di dati relativi al personale o al parco mezzi, etc.);
- presenterà annualmente i dati consuntivi, relativi all'anno precedente, corrispondenti alle medesime voci inserite nel piano d'impresa;
- si impegnerà a versare il canone determinato dall'Autorità Marittima e a presentare la cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del D.M. 585/95 e del Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali;

– che l'impresa ha corrisposto gli oneri contributivi/previdenziali previsti dalle norme che regolano la materia e che il numero di posizione INPS è il seguente

– che l'impresa ha corrisposto gli oneri assicurativi previsti dalle norme che regolano la materia e che il numero di posizione INAIL risulta essere il seguente

– che per il personale sono corrisposti i premi previsti dagli istituti previdenziali/assicurativi preposti, in relazione alla mansione svolta evidenziata negli appositi elenchi allegati alla presente istanza;

– che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti e che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 il D. Lgs. 626/94 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- di ottemperare a quanto previsto al D. Lgs. 272/99 e quindi di aver:
 1. *individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;*
 2. *programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;*
 3. *aver presentato ai sensi del comma 2 dell'art. 4 copia del documento della sicurezza presso la sede dell'Autorità Portuale ed ogni eventuale variazione/integrazione;*

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il sig. _____
 reperibile presso _____ al n. tel. _____,
 e-mail _____;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig. _____
 reperibile presso _____ al n. tel. _____,
 e-mail _____;

- che per lo svolgimento dell'attività, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, la Società è in possesso di una struttura tecnico organizzativa adeguata, coerente con quanto previsto dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 171/2018, rappresentata nel piano d'impresa

A tal fine rende noto che:

- il personale alle proprie dipendenze ha la professionalità e le conoscenze adeguate per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione; saranno indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, ovvero gli eventuali percorsi formativi che saranno svolti dal personale nel periodo di validità dell'autorizzazione;
- ai propri dipendenti vengono applicate le condizioni normative ed economiche previste dal seguente contratto di lavoro nazionale:
 - ☐ CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti in vigore dal 1° gennaio 2014;
 - ☐ altro CCNL _____ (**specificare la tipologia del contratto applicato, se diverso**) compatibile con l'attività svolta, che assicura ai dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle minime previste nel CCNL dei lavoratori dei porti (c. 13, art. 17, L. 84/94);
- ai fini dell'inserimento nel Registro tenuto da codesta Autorità Marittima ai sensi dell'art. 2 del D.M. 585 del 31.03.95 unisce elenco del personale;
- i mezzi e le attrezzature sono idonei allo svolgimento delle attività e rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini dell'inserimento nel Registro tenuto da codesta Autorità Portuale ai sensi dell'art. 2 del D.M. 585 del 31.03.95, unisce elenco dei mezzi della società con indicazione del titolo di possesso, in caso di noleggio/comodato indicazione della durata (non inferiore ad un anno) con presentazione dei relativi contratti, e del numero sociale, che risulta, **corrispondente a quello apposto sui mezzi in elenco**, unitamente alla ragione sociale;

- che la società ha stipulato un contratto assicurativo che garantisce cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio delle operazioni portuali per cui si richiede l'autorizzazione con la compagnia assicuratrice _____
avente come massimale € _____ .

Data

Firma

ALLEGATI:

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante o titolare della società/ditta;
- organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/ o mansioni;
- elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzatura di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
- elenco di coloro che ricoprono cariche nelle società;
- atto notorio del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche nella società corredato da un documento d'identità in corso di validità ;
- autocertificazione antimafia del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche sociali corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- ulteriore documentazione prevista ai fini dell'istruttoria:
 - piano d'impresa in relazione alla durata dell'autorizzazione richiesta in cui viene indicato:
 1. il piano economico finanziario dell'attività completo di dati numerici relativi ai costi previsti per il personale, ai servizi di terzi, al piano di investimenti, agli ammortamenti ecc.;
 2. prospettive di traffici con indicazione delle linee di navigazione con le quali l'impresa detiene i contratti e la previsione dei volumi di merci che saranno movimentati;
 - tariffario, in riferimento all'anno per cui viene richiesta l'autorizzazione, che l'istante intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, nonché delle eventuali massime oscillazioni (esprese in percentuali) di contrattazione (*solo nel caso venga presentata istanza in conto terzi*);

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente dichiarazione può essere presentata all'ufficio competente anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

MARCA
DA BOLLO
(16,00 euro)

ALLEGATO 2

**ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
SERVIZI PORTUALI (ART. 16 L. 84/94)**

(Da presentarsi su carta intestata della società)

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Via G. Civini, 2
58049 – Porto Santo Stefano (GR)

OGGETTO: autorizzazione all'esercizio di servizi portuali.

Il/la sottoscritto _____
Nato/a a _____ residente a _____
_____ in via/piazza _____
in qualità di _____ della società/impresa individuale
_____ avente sede a _____ in
via/piazza _____ p. iva/cod. fiscale
_____ tel. _____
fax _____ e-mail _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____

chiede

l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di servizi portuali ex art. 16 L. 84/94 per
l'anno _____

In riferimento a quanto previsto dall'Ordinanza n. ____/2018 l'autorizzazione viene richiesta
per i seguenti servizi **(barrare esclusivamente le caselle che interessano)**:

1. Servizi di assistenza alle merci:

Attività amministrativa/operativa finalizzata a verificare/attestare qualità, quantità, stato e
peso delle merci, anche mediante l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase

del ciclo, nonché ogni forma di assistenza amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo.

- ☐ Pesatura e misurazione merci
- ☐ Spuntatura, conteggio merci e relativo conteggio merceologico
- ☐ Ricondizionamento merci
- ☐ Fardaggio merce
- ☐ Riempimento e svuotamento contenitori
- ☐ Pulitura merci

2. Servizi di assistenza in banchina:

Attività operativa finalizzata al trasferimento della merce tra i segmenti di operazioni portuali e/o alla preparazione di aree portuali al fine di assicurare celerità e snellezza al carico/scarico della nave e/o al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

- ☐ Servizio di vigilanza e custodia della merce
- ☐ Uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nei porti;
- ☐ Assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili adeguate dotazioni strumentali
- ☐ Incolonnamento veicoli
- ☐ Pulizia banchina al termine delle operazioni portuali;

3. Attacco e stacco manichette per navi cisterna (attività di collegamento dei dispositivi terminali della condotta adibita alla movimentazione di idrocarburi con le strutture della nave cd. manifolds) ☐

4. Trasporto e fornitura acqua potabile ed industriale alle unità mercantili a mezzo autobotti (quando essa non sia destinata al consumo diretto a bordo delle navi). ☐

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

dichiara

- che la società ha esperito le procedure informative e proceduto alla comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano dei dati personali contenuti nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio della autorizzazione richiesta, sulla base dei disposti del D.L.vo N. 196/2003;
- di aver svolto negli ultimi tre anni l'attività di _____.
- ☐ l'esistenza ☐ l'inesistenza

di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 ovvero concessionarie ai sensi dell'art. 18 della medesima

legge, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Detti rapporti rilevano ai fini di quanto imposto dalla Legge all'Autorità di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate (nel caso di esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre società specificare quali);

che l'impresa una volta ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali:

- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze ed i Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima;
 - non impiegherà per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei, ai sensi dell'art. 17 della legge, secondo le modalità e consistenze eventualmente determinate dall'Autorità Marittima;
 - si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima (come ad es. cassa integrazione, contratto di solidarietà, modifica della compagine sociale, variazione della ripartizione delle quote societarie, modifica di dati relativi al personale o al parco mezzi, etc.);
 - si impegnerà a versare il canone determinato dall'Autorità Marittima ed a presentare la cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del D.M. 585/95 e del Regolamento per l'esercizio dei servizi portuali.
- che l'impresa ha corrisposto gli oneri contributivi/previdenziali previsti dalle norme che regolano la materia e che il numero di posizione INPS è il seguente
- che l'impresa ha corrisposto gli oneri assicurativi previsti dalle norme che regolano la materia e che il numero di posizione INAIL è il seguente
- che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti e che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- che per il personale sono corrisposti i premi previsti dagli istituti previdenziali/assicurativi preposti, in relazione alla mansione svolta evidenziata negli appositi elenchi allegati alla presente istanza;
- di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del d. lgs. 81/2008 che ha interamente sostituito il d. lgs. 626/94 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- di aver ottemperato a quanto previsto al d. lgs. 272/99 e quindi di aver:
1. *individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;*
 2. *programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.*

3. aver presentato ai sensi del comma 2 dell'art. 4 copia del documento della sicurezza presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ed ogni eventuale variazione/integrazione;

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il sig. _____
reperibile presso _____ al n. tel. _____,
e-mail _____;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig. _____
reperibile presso _____ al n. tel. _____,
e-mail _____;

- che per lo svolgimento dell'attività, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, la Società è in possesso di una struttura tecnico organizzativa adeguata, coerente con quanto previsto dall'ordinanza dell'Autorità Marittima n. 171/2018, rappresentata nel piano d'impresa

A tal fine rende noto che:

- il personale alle proprie dipendenze ha la professionalità e le conoscenze adeguate per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione; saranno indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, ovvero gli eventuali percorsi formativi che saranno svolti dal personale nel periodo di validità dell'autorizzazione; la società si impegna, inoltre, a far svolgere percorsi formativi di ingresso e di riqualificazione che l'Autorità Portuale riterrà opportuni, ai sensi dell'Ordinanza n. 28 del 2007;
 - ai propri dipendenti vengono applicate le condizioni normative ed economiche previste dal seguente contratto di lavoro nazionale:
 - ☐ CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti in vigore dal 1° gennaio 2014;
 - ☐ altro CCNL _____ (**specificare la tipologia del contratto applicato, se diverso**) compatibile con l'attività svolta, che assicura ai dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle minime previste nel CCNL dei lavoratori dei porti (c. 13, art. 17, L. 84/94);
 - ai fini dell'inserimento nel Registro tenuto da codesta Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 132 del 06 febbraio 2001 unisce elenco del personale.
 - i mezzi e le attrezzature sono idonei allo svolgimento delle attività e rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini dell'inserimento nel Registro tenuto da codesta Autorità Marittima ai sensi dell'art. 2 del D.M. 585 del 31.03.95 si unisce elenco dei mezzi della società, con indicazione del titolo di possesso (in caso di noleggio / comodato presentazione dei relativi contratti) e del numero sociale, che risulta **corrispondente a quello apposto sui mezzi in elenco**, unitamente alla ragione sociale;
- che la società ha stipulato un contratto assicurativo che garantisce cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio dei servizi portuali di cui si richiede l'autorizzazione con la compagnia assicuratrice _____
avente come massimale € _____ .

Data

Firma

ALLEGATI

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante o titolare della società/ditta;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
- certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
- elenco completo dei dati anagrafici dei amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
- organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/ o mansioni;
- indicazione delle tariffe massime saranno praticate per i servizi da autorizzare;
- elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzatura di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
- polizza assicurativa da assicurarsi con primaria compagnia assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi;
- Per le società che presentano nuova domanda di autorizzazione i bilanci degli ultimi due anni;

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente dichiarazione può essere presentata all'ufficio competente anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.